

COLLEGIO DEI GEOMETRI PROVINCIA
DI PISA

S T A T U T O

COSTITUZIONE E SCOPI.

- 1° - E' ricostituito in Pisa il Collegio Provinciale dei Geometri.
- 2° - Il Collegio dei Geometri ha per iscopo la tutela morale ed economica e l'incremento culturale e scientifico della categoria.
- 3° - Il Collegio non ha alcun carattere politico o religioso ma, nell'atto della sua costituzione, si ispira ai sani principi di democrazia e di libertà.
- 4° - Ha pure per iscopo di riannodare o riprendere relazioni con le classi affini di tecnici ai fini della ricostruzione nazionale e per stabilire rapporti di reciproca collaborazione.

CONDIZIONI DI AMMISSIONE.

- 5° - Condizioni essenziali per l'ammissione al Collegio sono le seguenti:
 - a) Presentare la domanda di ammissione al Presidente del Collegio.
 - b) Essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato avente reciprocità di trattamento con l'Italia.
 - c) Godere dei diritti civili.
 - d) Presentare certificato penale di data non anteriore a tre mesi.
 - e) Essere in possesso del diploma di perito agrimensore (geometra) conseguito in uno degli Istituti Tecnici d'Italia, o pure del diploma di abilitazione per la professione di geometra secondo le norme del R.D. Legge 6 Maggio 1923 N° 10, salve le eventuali discriminazioni previste dalla legge sulla epurazione in data 17 Agosto 1944.

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

- 6° - Spetta all'assemblea dei geometri di eleggere il Consiglio Direttivo, Consiglio che sarà costituito da sette membri i quali

- elaggeranno il presidente, il segretario ed il tesoriere.
- 7° - Dei sette membri del Consiglio Direttivo 5 dovranno essere liberi professionisti.
- 8° - Il Presidente ed il Segretario dovranno essere sempre liberi professionisti.

Il Consiglio del Collegio ha le funzioni previste dall'art. I del Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 Novembre 1944 N°.382, relativo alla custodia dell'Albo Professionale.

DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO.

- 9° - Il Consiglio verrà eletto con scrutinio segreto su lista presentata da apposita commissione di cinque membri nominati dalla assemblea dei soci. I soci possono votare altri nomi al di fuori della lista suddetta.
- 10° - Il Consiglio resta in carica due anni ed i membri del medesimo sono rieleggibili.
- 11° - Le elezioni avranno sempre luogo nello spazio di quindici giorni dalla nomina della commissione elettorale e di scrutinio, in una assemblea convocata appositamente.

COMPITI DEL CONSIGLIO.

- 12° - I compiti del Consiglio sono i seguenti:
- a) Decisione in merito alla domanda di ammissione al Collegio
 - b) Giudizio sull'operato dei singoli iscritti.
 - c) Studio e proposte per la compilazione delle tariffe professionali.
 - d) Tassazione di notule.
 - e) Tutela morale e materiale degli interessi di categoria.
 - f) Decisione in merito alla domanda di ammissione all'Albo.

DELL'ALBO PROFESSIONALE.

- 13° - L'iscrizione nell'Albo professionale sarà obbligatoria per tutti coloro che esercitano la professione. Apposita annotazione distinguerà i liberi professionisti dagli impiegati.
- 14° - Per l'iscrizione nell'Albo dovrà essere inoltrata domanda al Presidente del Collegio corredata dei seguenti documenti:
- a) Certificato di residenza.
 - b) Certificato penale di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della Domanda.

- c) Certificato di cittadinanza italiana o dello Stato avente reciprocità di trattamento con l'Italia.
- d) Attestazione da cui resulti l'esercizio di pratica professionale esercitata presso lo studio di tecnico professionista libero o presso una amministrazione pubblica o presso una azienda privata.
- e) Ricevuta di versamento di L. 200 al Collegio per la iscrizione nell'Albo.
- I5° + Nella accettazione delle domande di iscrizione nell'Albo professionale saranno oggetto di speciale osservazione la capacità professionale in genere ed in modo speciale quella di coloro che furono diplomati in Africa Orientale, nelle Colonie nelle sessioni straordinarie per i combattenti dell'ultima guerra.
- I6° - Tanto per gli iscritti quanto per gli iscrivendi la presenza nell'Albo è subordinata alla decisione che prenderà la Commissione di epurazione che sarà nominata nei modi stabiliti dalla legge.
- I7° - L'Albo è affidato al Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri

VARIE.

- I8° - Il patrimonio sociale è costituito:
- a) dai mobili e suppellettili provenienti dalla vecchia gestione.
 - b) dagli strumenti topografici e accessori.
 - c) dalla biblioteca.
 - d) dall'importo della tassa di iscrizione.
 - e) dai proventi di tassazione di notule.
 - f) da eventuali cespiti lasciati o donazioni straordinarie.
- I9° - La quota di iscrizione al Collegio è di L. 50.
- La quota di iscrizione all'Albo è di L. 100.
- La quota annua di iscrizione al Collegio è fissata in L. 120
- 20° - Il Collegio dei Geometri si pone il problema della Cassa malattia, delle previdenze sociali, della pensione per la vecchiaia, e, dopo avere stabilito gli opportuni regolamenti provvederà a raccogliere i contributi degli associati per versarli nei singoli istituti di previdenza.

- 21° - Il Collegio potrà essere sciolto soltanto da un'assemblea dei soci appositamente convocata dal Presidente su richiesta di almeno un terzo degli iscritti e con deliberazione di almeno la metà più uno degli iscritti.
- 22° - Il patrimonio sociale, in caso di scioglimento del Collegio, sarà destinato ad opere di beneficenza.

Pisa.....1945.

=====000000=====X=====000000=====